

Il mancato rispetto della normativa comunitaria, la tutela delle donne vittime di violenza: il ruolo propulsore del CPO.

di

Cesarina Manassero

E' con grande piacere che, come Presidente del CPO presso l'Ordine degli Avvocati di Torino, ho appreso della notizia relativa alla recentissima pronuncia nella causa Presidente del Consiglio dei Ministri contro BV, con l'intervento della Procura della Repubblica di Torino, causa C-129/19, emessa in data 19 luglio 2020 dalla Corte di Giustizia della Comunità europea, riunita in Grande sezione.

La sentenza rappresenta altresì una importante vittoria per tutta l'Avvocatura torinese, dal momento che la difesa di parte BV è stata portata avanti da un Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

Tale pronuncia viene pubblicata sulla pagina web del CPO per intero e rappresenta la fine di un percorso di crescita molto positivo, che ha visto coinvolto il nostro CPO, da sempre impegnato attivamente a tutela delle donne vittime di violenza.

Il CPO, infatti, come già riferito nel precedente articolo di aggiornamento sul progetto, aveva deliberato di presentare una denuncia alla Commissione di Giustizia U.E., evidenziando aspetti discriminatori nel mancato recepimento della direttiva 2004/80 CE, con particolare riguardo alla tutela dei soggetti non transfrontalieri residenti in Italia, vittime di reati intenzionali violenti.

Il testo della denuncia è pubblicato tra i materiali più importanti, che il CPO ha ritenuto di condividere come risultato della sua attività.

Il CPO, non avendo la possibilità di intervenire nel giudizio, esso privo di rappresentanza processuale, ha tuttavia ritenuto di sostenere la difesa di BV, con la denuncia, che è stata subito presa in considerazione dagli Uffici della Commissione. La risposta, giunta ai primi di agosto del 2019, segnalava che la questione che era stata sollevata sarebbe stata esaminata in sede di giudizio.

Tale documento ha rappresentato una sorta di intervento *ad adiuvandum*, seppur in senso a-tecnico, rispetto alle tesi sostenute dalla parte ricorrente nella causa e, mi si permetta di affermare, che gli aspetti connessi al diritto antidiscriminatorio sollevati nella denuncia sono rientrati appieno nel quadro argomentativo dei Giudici della Corte.

Il CPO ha altresì partecipato all'udienza del 2 marzo 2020, con le sue Rappresentanti, Avv. Cesarina Manassero, Presidente, ed Avv. Maria Franca Mina, la quale, sin da subito, si è fattivamente attivata per la stesura della denuncia.

La sentenza, infatti, si compone di due parti principali, che verranno sintetizzate come segue.

La Corte ha dichiarato, in primo luogo, che il regime di responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per danno causato dalla violazione del diritto dell'Unione è applicabile, per il motivo che tale Stato membro non ha trasposto in tempo utile la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, nei confronti di vittime residenti in detto Stato membro, nel cui territorio il reato intenzionale violento è stato commesso.

Con la seconda argomentazione, la CGCE ha statuito che un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come equo ed adeguato, ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime e non rappresenti dunque un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito.

Il risarcimento non può essere puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze del reato per tali vittime; secondo i Giudici della Corte l'indennizzo concesso alle vittime in forza della disposizione normativa sopra-menzionata, deve compensare, in misura appropriata, le sofferenze alle quali esse sono state esposte.

La Corte, ovviamente, non ha risolto la controversia nazionale. Spetterà al Giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione europea, decisione che, pur non essendo vincolante, inciderà notevolmente anche sulle decisioni di tutti gli altri Giudici nazionali a cui venga prospettato un caso analogo.

Questa vicenda dimostra come il CPO possa avere un importante compito anche nello stimolare decisioni innovative, più coraggiose, che, considerando i profili collegati al diritto antidiscriminatorio, contribuiscano a tutelare le persone più fragili, più discriminate e più escluse, abbattendo le numerose barriere ancora presenti nel nostro sistema giuridico per la realizzazione di una parità effettiva.

Il Comitato Pari Opportunità deve porsi come un ente istituzionale propulsore di nuovi diritti, secondo schemi argomentativi più rispettosi del diritto

antidiscriminatorio e del diritto comunitario, dove vi sono forti basi giuridiche per una effettiva tutela di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia effettive per tutte/i.

Al punto 108 dei suoi considerando, l'Avvocato generale Michal Bobek, ha evidenziato che "a mio avviso, la dignità umana, ma anche in parte il diritto alla sicurezza delle persone, sono inviolabili, indivisibili...essi garantiscono in eguale misura la dignità umana e la protezione della sicurezza delle persone, senza che sia necessaria l'applicazione parallela dell'art. 21 della Carta relativo al divieto di qualsiasi forma di discriminazione a qualsiasi titolo. Alla luce di questo impianto, l'Avvocato generale ha ritenuto persino superfluo esaminare se l'articolo 21 della Carta contenga o meno, da solo o in combinato disposto con l'art. 1 della stessa, un divieto di discriminazione alla rovescia, essendovi già un corposo fondamento per orientarsi all'interpretazione così come emersa nella pronuncia dell'art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80.

L'obiettivo dell'Unione, infatti, si legge al considerando 113, è quello di "offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone".

Questo nobile sogno di uno spazio senza frontiere deve essere difeso, implementato e sostenuto in ogni forma. Il CPO, con la denuncia, ha inteso portare avanti questa missione, evitando che la posizione di talune vittime rimanesse ignorata dalla giurisprudenza domestica. Tutte le vittime di reato, infatti, indipendentemente dal loro luogo di residenza, meritano degna tutela proprio perché la dignità umana deve prevalere sempre, evitando obbrobriose disparità di trattamento ingiustificate.

Per i Giudici della Corte, le vittime devono trarre una utilità ed un conforto dall'indennizzo non meramente trascurabili o marginali. La direttiva 2004/80 ha fornito un quadro interpretativo aperto, lasciando un grande spazio di libertà ai Giudici nazionali.

Con questa pronuncia viene riempito questo spazio aperto, lasciando ai Giudici nazionali un quadro maggiormente vincolante sul tema della violenza contro le donne.

Risè e Borgonovo, nel loro testo "Vita selvatica. Manuale di sopravvivenza alla modernità", Lindau, Torino, 2017, ricordano che "la violenza sulla donna è una tipica forma di agito, a cui il maschile autentico deve reagire con disgusto".

Bordieu, argomentando sul tema del modello *caring masculinities*, nel suo testo "Il dominio maschile", Feltrinelli, Milano, 1998, parla di *identità maschili che si allontanano dal dominio e dai suoi tratti per abbracciare valori di cura, come le*

emozioni, l'interdipendenza e l'importanza delle relazioni, promuovendo così un Maschile in gioco, ovvero un potenziale di cambiamento sociale sia per gli uomini che per le relazioni dei generi.

Si auspica che la pronuncia citata contribuisca a sviluppare questa prospettiva, sia nelle aule giudiziarie che nella società, *in cui i partecipanti cerchino se stessi nell'appartenenza a una comunità capace di conferire identità, pur nelle loro divergenze* (S. Ciccone, *Maschi in crisi? Una strada oltre la retorica della frustrazione e del rancore*, Rosenberg & Sellier, Torino 2020).